

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO FORESTALE REGIONALE

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione del Piano

Il Piano Forestale Regionale, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dall'articolo 1 del Decreto 16 giugno 2005 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dall'articolo 4 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6, disciplina la programmazione forestale della Regione Marche e degli enti locali territoriali con il fine di riconoscere la gestione forestale sostenibile, attuata mediante una selvicoltura attiva, quale elemento fondamentale per garantire la qualità dell'ambiente forestale ed un suo uso socio-economico coerente con gli strumenti di programmazione forestale ed ambientale internazionali, comunitari e nazionali.

La disciplina e gli indirizzi contenuti dal presente Piano si applicano alle formazioni vegetali regionali definite dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e), i), m) ed o), della l.r. n. 6/2005; tali formazioni vegetali costituiscono il patrimonio forestale regionale.

Art. 2 – Struttura e contenuto del Piano

Il Piano articola la sua disciplina e formula i suoi indirizzi con riferimento a:

- Sistema Informativo Forestale regionale, composto da Inventario, Carta e Tipi forestali delle Marche: relazione e cartografie;
- Piani di gestione del patrimonio agricolo e forestale e Piani particolareggiati forestali: relazione e cartografie;
- tipologie degli interventi pubblici forestali;
- ulteriori interventi di interesse regionale da incentivare;
- i piani colturali tipo per la gestione e la coltivazione dei rimboschimenti e dei miglioramenti forestali realizzati con finanziamento pubblico;
- indirizzi per la gestione del demanio forestale regionale e le priorità in merito ad eventuali acquisizioni di nuovi terreni al demanio;
- indirizzi selvicolturali per la gestione sostenibile delle risorse forestali;
- interventi forestali regionali di prevenzione degli incendi boschivi;
- risorse disponibili, interventi da realizzare, beneficiari, intensità e massimale di aiuto, spese ammissibili, soggetti attuatori, priorità e criteri per la concessione dei finanziamenti.
- norme tecniche di attuazione.

Art. 3 – Efficacia del Piano

Il Piano contiene indirizzi di programmazione forestale che si applicano sul territorio della Regione Marche.

Gli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale, paesaggistica, urbanistica, forestale, di lotta agli incendi boschivi e di tutela del suolo, nonché i relativi regolamenti e norme tecniche di attuazione devono essere conformi con gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nel Piano.

Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentari adottati, che dispongono in merito alla gestione del patrimonio forestale, dovranno essere adeguati in conformità agli indirizzi, alle priorità e ai contenuti del Piano.

Le prescrizioni di massima e polizia forestale emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. n. 6/2005, vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico e privato, devono tenere conto, nelle loro modifiche o integrazioni, dei criteri di gestione forestale sostenibile indicati dal Piano.

Art. 4 – Entrata in vigore

Il Piano entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.